

Francesca Macino

***Extra petita. Sugli effetti della clausola
sola facti veritate inspecta nella dottrina tra XV e XVI secolo****

*«Extra petita». Some aspects of the clause
«sola facti veritate inspecta» in the legal doctrine between the 15th and 16th centuries*

SOMMARIO: 1. La formula *sola facti veritate inspecta* – 2. Una panoramica del dibattito sugli effetti della clausola nel XV secolo – 3. Sugli effetti riconosciuti alla clausola dalla dottrina del XVI secolo.

ABSTRACT: The paper deals with the evolution of the legal science between the 15th and the 16th centuries with regard to the clause *sola facti veritate inspecta*, which belonged to the field of summary procedure and was introduced towards the end of the 14th century. One effect of such clause upon the procedure is particularly taken into account, that is the possibility it gave the judge to pronounce a decision founded on different points from those presented in the plaintiff's *petitio*.

KEY WORDS: *verba diminuentia iuris ordinem*; legal science; decisions.

* Viene qui presentato un aspetto specifico della disciplina della clausola *sola facti veritate inspecta*, come primo risultato di una ricerca più ampia sulla storia complessiva della formula.

1. *La formula sola facti veritate inspecta*

Con la clausola *sola facti veritate inspecta*, che, com'è noto, si riferisce a un tipo di procedura introdotto da Urbano V e in seguito precisamente definito dagli *auditores* della Rota romana in una *ordinatio* del 7 gennaio 1380¹, la Chiesa interviene – non certo per la prima volta – a modificare la struttura dell'*ordo* processuale; in effetti, anche questa clausola particolare si inserisce nell'alveo della procedura sommaria, creazione con la quale il diritto canonico porta a stabile e 'ufficiale' compimento un processo eterogeneo fatto di molteplici spinte, provenienti da diversi ordinamenti particolari, che tendono a confluire nella medesima direzione di uno snellimento delle procedure giudiziarie².

¹ Cfr. *Decisio II alias 33 (= Nova 2 de rescriptis)*, in Dominorum de Rota *Decisiones novae, antiquae et antiquiores...*, Coloniae Agrippinae 1581, pp. 6-7, edizione in cui l'introduzione della procedura viene erroneamente attribuita a Urbano VI; nel manoscritto conservato alla Bibliothèque Nationale de France, Par. lat. 4199, a f. 20v, l'autore della procedura è invece correttamente identificato con Urbano V. La stessa oscillazione nell'attribuzione della procedura si ritrova in altre edizioni delle decisioni della Rota, cfr. A. Santangelo Cordani, *Aspetti della procedura sommaria nella prassi rotale trecentesca*, in M. Bellomo - O. Condorelli (curr.), *Proceedings of the Eleventh International Congress of Medieval Canon Law*, Catania, 30 July - 6 August 2000, Città del Vaticano 2006, p. 706 nt. 16, e pp. 705-707 in dettaglio sulla *decisio* citata. Della stessa autrice si veda anche *La giurisprudenza della Rota romana nel secolo XIV*, Milano 2001, pp. 48-54 e 128-137 sulla raccolta delle *Decisiones novae* realizzata da Wilhelm Horboch, pp. 102-103 sul manoscritto qui utilizzato, nonché pp. 165-166 sulla *Nova 2 de rescriptis* e pp. 357-372 in generale sulla procedura sommaria.

² Sul processo sommario, oltre ai classici quadri d'insieme di H.K. Briegleb, *Einleitung in die Theorie des summarischen Prozesses*, Leipzig 1859 (rist. anast. Frankfurt am Main 1969), A. Lattes, *Studi di diritto statutario*, I, *Il procedimento sommario o planario negli statuti*, Milano 1887, A. Pertile, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione*, II ed., VI, *Storia della procedura*, II, Torino 1899, pp. 114-139, e G. Salvio, *Storia della procedura civile e criminale*, in *Storia del diritto italiano*, pubblicata sotto la direzione di P. Del Giudice, III/2, Milano 1927 (rist. anast. Frankfurt am Main-Firenze 1969), pp. 327-346, cfr. i recenti lavori di A. Marchisello, *Ordinata celeritas: il rito sommario nel Trecento tra lex e interpretatio*, in P. Bonacini - N. Sarti (curr.), *Diritto particolare e modelli universali della giurisdizione mercantile (secoli XIV-XVI)*, Bologna 2008, pp. 13-43, M. Cavina, *Il mito del processo breve. Fra cultura giuridica dei giuristi e cultura giuridica dei non giuristi*, in Id. (cur.), *Il processo breve. L'aspirazione alla brevità del processo penale fra storia e attualità*, Bologna 2012, pp. 7-10, N. Sarti, *Il rito sommario nell'esperienza del diritto comune: un processo non solo "breve"*, ivi, pp. 11-21. Per la convergenza di tendenze diverse nell'affermazione del rito sommario, cfr. anche E. Cortese, *Casi di giustizia sommaria: le lettere arbitrarie angioine*, in P.A. Bonnet - L. Loschiavo (curr.), *Forme stragiudiziali o straordinarie di risoluzione delle controversie nel diritto comune e nel diritto canonico*, Atti del Convegno di Studi, Teramo, 21-22 aprile 2004, Napoli 2008, pp. 79-80, sulle «sorgenti disparate» (p. 80) del rito sommario, a cui si aggiunge all'inizio del XIV secolo anche la legge imperiale, con la celebre costituzione *Ad reprimendum* di Enrico VII che regola il processo sommario

Si può notare che tale matrice è resa manifesta anche dalla scelta delle parole presenti nella formula, che risvegliano appunto echi e suggestioni di ambito canonistico: la locuzione *facti veritas*, infatti, non appartiene al lessico giuridico di tradizione romanistica, e non è mai usata nel *Corpus* giustiniano³, mentre si trova adoperata con una certa frequenza dagli autori cristiani, presso i quali i suoi significati prevalenti appaiono essere verità dei fatti in senso generico e realista (spesso colorito della tipica accezione giudiziaria di verità passibile di accertamento) e verità cristiana rivelata, presentata come oggettiva e indiscutibile⁴.

per lesa maestà e che sarà inserita nella XI *Collatio* delle Novelle con un fondamentale commento di Bartolo. Per quanto concerne specificamente la procedura sommaria della Rota romana, si rimanda ai lavori di A. Santangelo Cordani menzionati appena *supra* nonché a Ead., «La pura verità». *Processi antiereticali e Inquisizione romana tra Cinque e Seicento*, Milano 2017, pp. 54-61; per uno sguardo proiettato sul periodo finale dell'*ancien régime* cfr. S. Cerutti, *Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una società di Ancien Régime* (Torino, XVIII secolo), Milano 2003, ora anche in traduzione francese: *Justice sommaire. Pratiques et idéaux de justice dans une société d'Ancien Régime* (Turin, XVIII^e siècle), traduit de l'italien et présenté par G. Calafat, Paris 2021.

³ *Rei veritas* è la forma più frequente nei testi giustiniani e gode di ininterrotta fortuna per tutto il medioevo, nei testi civilistici di ispirazione romanistica così come in quelli cristiani e canonistici, nonché in quelli appartenenti al filone del diritto germanico. *Negotii veritas*, meno attestata nel filone romanistico, è frequente nella documentazione pontificia, con una particolare predilezione da parte di Innocenzo III. La locuzione *facti veritas*, invece, non compare nemmeno nella *Magna glossa*, mentre si trova nel *Formularium tabellionum* tradizionalmente attribuito a Irnerio, nell'arenga di un documento di livello (Wernerii *Formularium tabellionum*, cum glossis et additionibus saeculi XIII ineuntis, in *Scripta anecdota antiquissimorum glossatorum*, I, editio altera emendata cum additionibus, curante I.B. Palmerio, Bononiae 1913 [*Bibliotheca iuridica Medii Aevi*, collegit atque edidit A. Gaudentius, I], n. XVII, p. 27): «omnis conventio vel pactio, si scribitur, lecta scriptura, veritas facti lucidius et apertius invenitur», in cui emerge l'attenzione per il profilo probatorio del documento scritto e per la ricerca della verità.

⁴ Raccolgo qui, in estrema sintesi, i risultati di un primo spoglio della *Patrologia Latina* di Migne: nella prima accezione, oltre a svariate testimonianze del significato di “realtà effettiva delle cose” (per esempio in Ambrogio, papa Leone I, Aimoino di Saint-Germain, Adone di Vienne, Bernardo di Angers, ecc.), si trovano alcune attestazioni risalenti in cui l'espressione *facti veritas* è collegata al campo semantico del diritto (per esempio Cassiodoro, Boezio, papa Vigilio; l'uso prosegue anche in età più tarda, per esempio in Tommaso d'Aquino, Arnolfo di Luxeuil, Giovanni di Salisbury); essa si trova inoltre contrapposta, o dialetticamente correlata, a *figura*, a *falsitas*, a *phantasia*, a *fama* (rispettivamente Agostino – ripreso in età carolingia da Alcuino di York e Freculfo di Luxeuil –, Gero di Reichersberg, Tommaso d'Aquino, Pier della Vigna). Nel secondo significato, fra gli autori più antichi si hanno formulazioni degne di nota in Ilario di Poitiers e soprattutto Gaudenzio di Brescia (*Sermones*, PL 20, col. 901c: «veritate facti historialiter approbata, figuras nunc spiritualiter propositas persequemur», in cui appare di peculiare interesse la doppia correlazione fra *facti veritas* e *figura* e fra *historialiter* e *spiritualiter*); talora, per esempio in Bruno di Colonia,

La locuzione inizia a comparire frequentemente nella documentazione pontificia tra fine del XII e inizio del XIII secolo, in atti di Clemente III e soprattutto di Innocenzo III, e resta a lungo espressione cara alle fonti di diritto canonico, tanto da essere ancora presente nel *Codex iuris canonici* del 1917⁵; nel corso del medioevo essa penetra anche nel lessico dei civilisti: *facti veritas* è sintagma usato per esempio da Bartolo, nel commento a D. 17.1.29.4, in contrapposizione agli *apices iuris*⁶, e da Alberico da Rosciate nel suo *Dictionarium* alla voce *circumstantiae*⁷.

Da parte sua, anche l'espressione *inspicere veritatem* (e il frequente ablativo assoluto *veritate inspecta*) ricorre spesso nella letteratura cristiana. Neppure questa locuzione è attestata nel *Corpus* giustiniano, né nelle fonti giuridiche alto-medievali (documenti, capitolari ecc.), nelle quali ultime i verbi legati alla *veritas* sono piuttosto *invenire*, *probare* o *comprobare*, *investigare*, *cognoscere* (in senso giudiziario) e soprattutto *inquirere*⁸. Negli autori cristiani, il nesso compare in contesto teologico – con riferimento alla *Veritas* per eccellenza, quella evangelica –, in contesto storiografico e, con una certa frequenza, in contesto giuridico⁹.

Alcune espressioni più vicine alla formulazione finale della clausola si possono individuare innanzitutto nel «*diligenter rei veritate perspecta*» della *Vul-*

l'espressione viene usata laddove si evidenzia il ruolo della figura di Cristo nel trasferire la verità divina nel mondo reale. *Facti veritas* in questo senso squisitamente cristiano si trova qualche volta opposta a *ratio* (ancora Ilario di Poitiers e Gaudenzio di Brescia; più tardi anche Pascasio Radberto), mentre Tommaso d'Aquino propone un parallelismo fra *veritas* evangelica e *facti evidentia* (*Super II Epistolam ad Corinthios lectura*, 10,2: «hic vero accipitur secundum faciem pro ipsa veritate evangelica et facti evidentia, secundum quam potest fieri iudicium»).

⁵ Can. 1742 § 1: «Iudex ad eruendam veritatem facti quod publice interest ut extra dubium ponatur, debet partes interrogare». Il testo verrà poi modificato nel *Codex iuris canonici* del 1983, can. 1530: «Iudex ad veritatem aptius eruendam partes interrogare semper potest, immo debet, ad instantiam partis vel ad probandum factum quod publice interest extra dubium poni».

⁶ Bartoli a Saxoferrato *In secundam Digesti veteris partem commentaria*, Basileae 1588, p. 337. Sugli *apices iuris* cfr. da ultimo F. Macino, *La verità e i suoi significati. Note sulla dottrina civilistica di diritto comune*, Napoli 2020, pp. 101-104.

⁷ Alberici de Rosate *Dictionarium iuris tam civilis quam canonici*, Venetiis 1581, s.v.

⁸ Si vedano le occorrenze registrate in C. Dufresne du Cange, *Glossarium mediae et infimae Latinitatis*, VI, Parisiis 1846, e in J.F. Niermeyer, *Mediae Latinitatis lexicon minus*, Leiden 1976, s.v. *veritas*.

⁹ Rispettivamente in Cassiodoro (ripreso da Aimone di Halberstadt nella prima metà del XII secolo); Ugo di Flavigny; Guido Faba e Vincenzo di Beauvais, oltre che nelle epistole di Innocenzo III; l'espressione si riferisce inoltre all'*inquisitio*, nel senso di raccolta di deposizioni testimoniali, in un diploma di Everardo vescovo di Tournai della fine del XII secolo (PL 174, col. 1580).

gata (Dt 13:15), nel «perquisita ac cognita mera huius negotii veritate» di Gregorio VII¹⁰, e infine nell'«inspecta totius negotii veritate» di Innocenzo III¹¹. Fra i civilisti, si segnalano di nuovo Bartolo, che usa «veritate inspecta» nel commento a D. 4.4.38¹², e soprattutto Baldo: «apud Theologos tamen, quia forum poenitentiale consideratur, non attenditur ius civile, sed iudicant prout Deus iudicaturus esset, sola veritate inspecta», formulazione che diverrà canonica nella dottrina successiva¹³. La locuzione *veritate inspecta* si trova così costantemente e stabilmente riferita all'ambito del diritto della Chiesa.

La formulazione completa della clausola si trova infine in documenti di Innocenzo VI del 1357 e Gregorio XI del 1375¹⁴, senza accezione tecnica, ma all'interno di un complesso di espressioni che rimandano all'ambito giudiziario e in particolare testimoniale¹⁵.

¹⁰ *Liber quartus Registri*, epistola n. 20 dell'anno 1077: PL 148, col. 473.

¹¹ PL 215, col. 117. La locuzione *negotii veritas* è usata anche in altri luoghi del documento, datato 1203 e indirizzato al vescovo di Coimbra.

¹² Bartoli a Saxoferrato *In primam Digesti veteris partem commentaria*, Basileae 1589, p. 445, n. 5, in materia di *restitutio in integrum*: «et hoc potuit facere imperator ex plenitudine potestatis suae, alius iudex non posset [...] sed imperator, ut finem litibus imponeret, potuit hoc facere, veritate inspecta potius quam rigorositate».

¹³ Baldi Ubaldi *In sextum Codicis librum commentaria*, Venetiis 1577, ad C. 6.31.22, f. 107va, n. 12. Questa espressione è quasi identica a quella stabilizzata dalla Rota romana e pressoché contemporanea all'*ordinatio* rotale del 1380, poiché la *lectura* del VI libro del Codice fu pubblicata da Baldo nel 1379: cfr. E. Cortese in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. Birocchi - E. Cortese - A. Mattone - M.N. Miletta (d'ora in avanti DBGI), I, Bologna 2013, s.v. Essa verrà usata anche altrove dal giurista perugino: cfr. Baldi Ubaldi *In feudorum usus commentaria*, Venetiis 1580, f. 39va, n. 3, in cui egli afferma che il principe deve «committre causam summarie, et de plano, sola veritate inspecta» e che «princeps sola veritate inspecta causam decidere debeat, etiam si iudiciarius ordo esset omissus». Sulla storia del principio secondo il quale il giudice deve giudicare come Dio nel procedimento *sola facti veritate inspecta*, cfr. i contributi di U. Petronio, *Laboratorio per una ricerca: iudicare tamquam Deus tra teologia e diritto*, in P.A. Bonnet - L. Loschiavo (curr.), *Forme stragiudiziali o straordinarie di risoluzione delle controversie nel diritto comune e nel diritto canonico*, cit., pp. 153-191, e ora Id., *Il precedente negli ordinamenti giuridici continentali di antico regime*, in «Rivista di diritto civile», LXVI/5 (2020), in particolare pp. 963-965.

¹⁴ *Codex diplomaticus maioris Poloniae: documenta, et iam typis descripta, et adhuc inedita complectens, annum 1400 attingentia*, editus cura Societatis literariae Poznaniensis, III (1350-1399), Poznaniae 1879, docc. nn. 1351 e 1713.

¹⁵ Nello stesso senso la formula si legge nell'arena della deposizione del vescovo di Todi relativa all'elezione di papa Urbano VI, nella quale il prelado afferma: «sola facti veritate inspecta, omnique amore, rancore et hodie postpositis, breviter, divina habendo pre oculis in quantum poteram explicabo»: cfr. L. Gayet, *Le grand schisme d'Occident, Les Origines*, I, Paris-Florence-Berlin 1889, *Pièces justificatives*, p. 44.

2. Una panoramica del dibattito sugli effetti della clausola nel XV secolo

L'efficacia inizialmente attribuita alla clausola *sola facti veritate inspecta*, come accennato sopra, viene definita in due delle *decisiones novae* della Rota romana, nelle quali gli *auditores* specificano che essa concerne l'abbreviazione dei termini per alcune cause precise, come quelle beneficiarie e matrimoniali: la *Nova 1 de verborum significatione* afferma che «omnes Domini concorditer ordinaverunt, quod quando committitur Auditori, quod sola facti veritate inspecta procedatur, quod vigore istorum verborum possunt abbreviari termini de stylo Palatii introducti», con il rimando alla *Nova 2 de rescriptis* per la definizione di come si debba procedere e quali termini sia necessario conservare¹⁶.

Successivamente, la formula viene attratta nel novero dei *verba diminuentia iuris ordinem*¹⁷ e le sono attribuiti effetti molto intensi quanto alla facoltà di derogare dai vincoli dell'*ordo iuris*. Il percorso non è immediato, e il punto di arrivo è raggiunto dalla dottrina attraverso il suo tipico metodo di accumulazione progressiva di riferimenti alle *auctoritates* precedenti, di ambito sia civilistico sia canonistico, il senso delle cui parole viene esteso a comprendere elementi che esse non avevano originariamente trattato in modo esplicito, per giungere alla definizione di una disciplina il più chiara e completa possibile.

In questo modo, i giuristi del XV secolo, forti della loro preparazione *in utroque*, tendono pian piano ad allargare la sfera di efficacia della clausola, attribuendole una serie di effetti sulla scorta delle opere di grandi *doctores* come appunto Baldo e Antonio da Budrio¹⁸, i quali però non avevano ragionato specificamente sulla formula bensì su un complesso di espressioni presenti

¹⁶ *Dominorum de Rota Decisiones novae, antiquae et antiquiores*, ed. cit., *Decisio I alias 96* (= *Nova 1 de verborum significatione*), p. 339, e la citata *Nova 2 de rescriptis*, pp. 6-7. Per i dettagli cfr. A. Santangelo Cordani, *La giurisprudenza della Rota romana*, cit., pp. 364-366.

¹⁷ M. Meccarelli, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano 1998, pp. 71, 255 e 273: le clausole *diminuentes iuris ordinem* (*summarie, simpliciter, de plano, sine figura iudicii, sola facti veritate inspecta*), originariamente distinte, nel XVI sec. sono considerate un insieme unitario. Su tali formule cfr. anche A. Santangelo Cordani, «*La pura verità*», cit., p. 60.

¹⁸ I passi del canonista bolognese più frequentemente richiamati dalla dottrina successiva sono Antonii de Budrio *Super prima parte secundi Decretalium*, Lugduni 1556, *ad X 2.1.6* (c. *dilecti, de iudiciis*), f. 12ra, n. 4 («Notabile quid importent hec verba in commissionibus: procedatur pure et simpliciter, factum investigando [*sic*], quia excludunt processum rigorosum a iure civili inductum, et procedendum est secundum solam equitatem iuris canonici, nihilominus quo ad alia iuris ordine observato»), e *ivi, ad X 2.7.2* (c. *litteras, de iuramento calumniae*), f. 78vb, n. 5 («Notabile quid importent hec verba: procedas secundum veritatem et equitatem, quia ex his excluduntur solennitates rigorose iuris positivi [...] imo plus important quam ista: *summarie, de plano, sine strepitu, et figura iudicii*, quia ista non excludunt iuramentum calumnie [...], hec sic»).

nella *commissio causae*, tutte dirette all'abbreviazione e semplificazione della procedura, in alternativa e concorrenza al *rigor* e agli *apices iuris*.

Se in origine, dunque, si tratta di un *modus procedendi* caratterizzato soprattutto dall'estrema abbreviazione dei termini, nelle fonti più tarde si introducono riflessioni relative ad altre facoltà connesse alla procedura *sola facti veritate inspecta*, fra cui la possibilità di ottenere ciò che non si è dedotto in giudizio. Si tratta, in questo caso, della deroga a una delle *regulae iuris* fondamentali in materia giudiziaria: *iudex ultra petita non eat*¹⁹.

Nel corso del XV secolo, diversi autori che si occupano della clausola ne mettono in risalto prevalentemente gli effetti relativi all'abbreviazione dei termini e alla eliminazione di alcune formalità previste nel giudizio plenario: ancora Lodovico Pontano, pur essendo stato nominato giudice della Rota romana e avvocato concistoriale dal 1431, si limita a rimandare alla *Nova 2 De re-scriptis* per la definizione degli effetti della clausola²⁰; oppure Lanfranco da Oriano nella sua *repetitio* sulla clementina *Saepe*, dopo aver osservato che oltre alla celebre formula presente nella decretale («simpliciter et de plano ac sine strepitu et figura iudicii») ²¹ esistono altri *verba diminuentia iuris ordinem*, come «cognoscas secundum rei veritatem» o «inspecta mera veritate facti», afferma che essi possiedono la sua medesima efficacia²².

¹⁹ A. Cavanna, *La "coscienza del giudice" nello stylus iudicandi del Senato di Milano*, in Id., *Scritti (1968-2002)*, II, Napoli 2007, p. 1055.

²⁰ Ludovico Pontano *Lectura aurea super prima parte Digesti novi*, Lugduni 1547, ad D. 39.5.7, f. 59ra, n. 21: «Quid autem operentur illa verba, quod possit procedi sola facti veritate inspecta? Hoc non reperio decisum nisi per dominos de Rota in decisionibus novis, decisio. XXXI., ubi vide». Il riferimento di Lodovico Romano segue una diversa numerazione delle *decisiones novae*, presente anche nel citato ms. Par. lat. 4199. Per la nomina a giudice rotale del 1431, precedente alla composizione della *Lectura super prima parte Digesti novi* databile agli anni 1433-1436, cfr. T. Woelki in *Dizionario biografico degli Italiani* (di qui in avanti DBI), LXXXIV, Roma 2015, *s.v.*

²¹ Clem. 5.11.2. Si tratta della decretale emanata a chiarimento dell'altrettanto celebre clem. *Dispendiosam* (2.2.1), che aveva dato sanzione normativa al processo sommario. Sul rapporto fra le due norme, cfr. S. Kuttner, *The Date of the Constitution "Saepe", the Vatican Manuscripts, and the Roman Edition of the Clementines*, in *Mélanges Eugène Tisserant*, IV, *Archives vaticanes, histoire ecclésiastique: première partie*, Città del Vaticano 1964, pp. 427-432; cfr. anche la recente ricognizione di J. Belda Iniesta - M. Coretti, *Reflexiones doctrinales en torno a las Clementinas Dispendiosam y Saepe contingit: El proceso somario a la luz del utriusque iuris*, in «Glossae. European Journal of Legal History», XIII (2016), pp. 31-70 (apparsa anche in italiano: *Le Clementine Dispendiosam e Saepe Contingit come paradigma di sommarietà. Alcune note in chiave utroquistica*, in «Monitor Ecclesiasticus», CXXXI/2 [2016], pp. 361-423, e ora in versione inglese: *The Clementines Dispendiosam and Saepe Contingit and the Evolution of the Medieval Summary Procedure*, in «Journal on European History of Law», X/1 [2019], pp. 46-65).

²² *Repetitio in clem. Saepe de verborum significatione...* Lanfranci de Oriano, in *Repetitionum ad constitutiones Clementis papae V. ad nonnullasque extravagantes volumen sextum*, Coloniae

Le riflessioni sviluppate nell'ambito prevalentemente canonistico sono subito recepite, e per taluni aspetti allargate, dalla scienza civilistica. Pier Filippo della Cornia, per esempio, argomentando che l'*exceptio excussionis* non dev'essere considerata *de apicibus iuris* e che quindi non deve essere necessariamente esclusa dal giudizio *sola facti veritate inspecta*, ripete che queste ultime parole agiscono soprattutto «respectu abbreviationum, dilationum et aliorum respicientium ordinem iudicarium», e le riconduce genericamente all'ambito di quelle modalità procedurali che privilegiano la *veritas* sostanziale rispetto alle formalità del diritto comune, condensate appunto nell'espressione *apices iuris*: «hic agitur sola facti veritate inspecta... et per consequens videtur quod non sit disputandum de apicibus iuris»²³.

Più specifici e innovativi appaiono i contributi di altri giuristi del periodo come Francesco Accolti, avvezzo a spostarsi con disinvoltura da un ramo all'altro della dottrina giuridica nella produzione scientifica come nell'attività didattica²⁴. Interrogandosi su quali siano gli effetti sulla procedura delle espressioni *sine figura iudicii* e *sola facti veritate inspecta*, egli sostiene che quest'ultima, se usata da sola, oblitera le eccezioni *de apicibus iuris* e permette di derogare all'*ordo iudicarius* di diritto civile; se usata insieme alla prima, che a sua volta produce questi medesimi effetti, rafforza la capacità probatoria di elementi dedotti in giudizio dalle parti che in un rito plenario non sarebbero considerati sufficienti. Anche l'Aretino conclude osservando che, in generale, la clausola comporta «ut possit procedi manu regia, remota solennitate iuris civilis»²⁵.

Per quel che concerne la regola secondo cui la sentenza deve essere conforme al libello, e di conseguenza la possibilità per il giudice di pronunciarsi al

Agrippinae 1618, p. 168a.

²³ *Consiliorum sive responsorum* Petri Philippi Cornei volumen tertium, Venetiis 1582, cons. 55, n. 28, f. 85r. Sulla questione se l'*exceptio excussionis* debba essere considerata *de apicibus iuris*, cfr. C. Donahue, jr., *Benvenuto Stracca's De mercatura: Was There a Lex mercatoria in Sixteenth-Century Italy?*, in V. Piergiovanni (cur.), *From lex mercatoria to commercial law*, Berlin 2005, pp. 98-105.

²⁴ Per entrambe, cfr. E. Spagnesi in DGBI, I, *s.v.*

²⁵ Francisci Accolti iurisconsulti Aretini *Consilia seu Responsa*, Venetiis 1572, cons. 84 n. 3, f. 98rb. Le stesse osservazioni, basate sull'autorità di Baldo (il quale però non fa un riferimento specifico alla clausola), saranno poi riprese da Giasone del Maino nel suo commento a D. 12.1.9.8: Iasonis Mayni *In secundam Digesti veteris partem commentaria*, Lugduni 1582, f. 22rb, n. 32 («ubicunque causa committitur sola facti veritate inspecta, receditur a regulis iuris; hinc est, quod talis cui committitur sic causa, potest credere probationi solum persuasivae, non concludenti») e n. 33 («quotiescumque committitur causa, cum clausula sola facti veritate attenda, intelligitur commissum, ut possit procedi manu regia [...] et facit, quia princeps non attendit ordinem iudiciorum sed meram veritatem»).

di là di quanto richiesto dalle parti, un primo e importante allargamento della sfera d'efficacia della clausola viene riferito invece da Alessandro Tartagni²⁶.

Egli non cita la formula nel suo commento a D. 12.1.22, quando osserva che la regola menzionata non vale nel caso in cui sia il principe a giudicare né nelle cause sommarie, «in quibus satis est iuxta contenta in petitione pronunciare»²⁷; ma nel trattare D. 45.1.126.2, dopo aver ricordato che è proibito modificare il libello, afferma che in un solo caso si può sostenere l'opinione contraria, ossia «quando esset causa cognoscenda de equitate vel sola facti veritate inspecta». Tale limitazione viene sostenuta dall'autorità di Antonio da Budrio, secondo cui il giudice, con questa *commissio causae*, può pronunciare la sentenza anche sulla base di elementi diversi da quelli dedotti nella *petitio* (purché legittimi e provati), e suffragata dall'opinione di Bartolo, che nel commento alla *Ad reprimendum* aveva stabilito che nelle cause *sine figura iudicii* fosse possibile accettare anche un libello privo dei requisiti altrimenti necessari: tanto più che la clausola *sola facti veritate inspecta* è più potente di quella *sine figura iudicii*²⁸.

Particolarmente utile per la ricostruzione delle posizioni dottrinali correnti nel Quattrocento riguardo all'efficacia della formula è poi la trattazione dedicata da Giorgio Natta ancora alla clementina *Saepe*²⁹, nella quale viene riservato alquanto spazio anche alla clausola *sola facti veritate inspecta*, con ampia ricognizione delle diverse interpretazioni avanzate dalla scienza giuridica canonistica e civilistica.

In primo luogo, nel trattare di quali siano le eccezioni da non ammettersi nel giudizio sommario³⁰ – per esempio le eccezioni non introdotte dal diritto naturale, ovvero quelle di alta indagine – egli specifica che l'*exceptio excussionis* debba ammettersi anche in tale giudizio³¹: pur essendo un'eccezione *de apicibus iuris*, infatti, essa non è stata introdotta «ad perimendam actionem vel ius partium, sed solum ad modum seu facultatem conveniendi», pertanto non può

²⁶ Sul profilo di civilista 'puro' del giurista imolese, cfr. le voci di A. Padovani a lui dedicate in DBGI, II, Roma 2013 e in DBI, XCV, Roma, 2019.

²⁷ *Secunda pars commentariorum Alexandri Tartagni... super Digesto veteri*, Venetiis 1599, f. 21va, n. 19.

²⁸ *Alexandri Tartagni Imolensis Commentaria in I. et II. Digesti Novi partem*, Venetiis 1595, f. 263va, n. 8. È appena il caso di ripetere che Antonio da Budrio in realtà non aveva menzionato la formula *sola facti veritate inspecta*, bensì la clausola *de aequitate*.

²⁹ *Solemnis repetitio Clementine sepe de verborum significatione* composita per... Georgium Nattham, Papie 1492; su questa *repetitio* cfr. E. Dezza in DBGI, II, s.v.

³⁰ Gl. *in verbo dilationes*, in G. Natta, *Solemnis repetitio Clementine sepe*, ed. cit., coll. 91-95.

³¹ Per altre riflessioni della dottrina su tale *exceptio* e sulla sua natura legata agli *apices iuris* cfr. *supra*, nt. 23. Natta vi ritorna al § *Non sic tamen*, col. 29, rifacendosi alle argomentazioni espresse da Lodovico Pontano, e di nuovo alla col. 32, nel commento alla formula «procedas reiecta iuris subtilitate vel iuris apicibus».

essere considerata frustratoria e può essere ammessa nel giudizio sommario. Peraltro, l'*exceptio excussionis* non è propriamente un'eccezione bensì una *defensio*, una legittima difesa di diritto naturale³², poiché essa dimostra che l'attore agisce *de facto*, «iure sibi non suffragante», e deve essere ammessa, oltre che nel giudizio genericamente sommario, anche dal giudice che proceda *sola facti veritate inspecta*, dal momento che neppure questa clausola può eliminare la *defensio*³³.

Riguardo alla possibilità per il giudice di decidere *ultra petita*, essa non viene posta subito in collegamento con la clausola nell'elenco dei casi in cui viene meno la regola secondo la quale la sentenza dev'essere conforme al libello, o in generale alla *petitio*. Fra l'altro, vengono evidenziate le cause sommarie *sine figura iudicii*, per le quali secondo l'opinione prevalente (ma non condivisa da Natta, che esprime dubbi sul significato preciso di *iuxta*) è sufficiente che il giudice sentenzi «iuxta illud quod est petitum, licet non in eo quod est petitum»; la regola inoltre non vale per il papa, per l'imperatore e per il principe che non riconosca alcuno a sé superiore: ma neanche questa facoltà del principe viene qui messa in relazione con la clausola³⁴.

Più avanti nel testo, il giurista torna a ragionare specificamente sulla formula: dopo una lunga premessa, svolta lungo il filo delle Sacre Scritture e dei padri della Chiesa, sul concetto di *veritas*, per precisare di quale tipo di verità si tratti quando nella *commissio causae* si usa l'espressione «procedas sola facti veritate inspecta», egli ipotizza che l'origine della clausola sia da individuare nella formulazione del capitolo *Dilecti filii* del *Liber Extra*, titolo *de iudiciis*³⁵, e riferisce delle varie posizioni assunte dai *doctores* in materia.

Giovanni da Imola, nel commento allo stesso capitolo, distingue quando nella *commissio* sia presente la sola formula *sola facti veritate inspecta*, quando compaia solo *terminis non servatis*, quando invece le due locuzioni siano usate insieme, e ricorda che secondo la Rota romana l'inserimento di tali clausole non consente di abbreviare i termini introdotti dallo *stylus Palatii*; Baldo poi, nel commento a C. 6.31.22 già citato, afferma che chi riceve tale *commissio* è tenuto a giudicare «ut Deus ipse» (ma, come già sottolineato, in realtà Baldo non utilizza le parole precise della formula) e, nel commento a C. 7.45.13, sostiene che «ubi causa committitur de veritate et iusticia, intelligitur de veritate cui ius

³² Cfr. § *In eadem sibi*, col. 7.

³³ Infatti, «agens contra intercessorem non excusso principali agit sine actione et iure agendi, de facto» (gl. *in verbo dilationes*, col. 94).

³⁴ § *Non sic tamen*, col. 4. Le autorità richiamate a sostegno di tale posizione sono innanzitutto Guglielmo Durante, seguito da Antonio da Budrio, poi Bartolo, Guido da Baisio, Francesco Accolti e Alessandro Tartagni.

³⁵ X 2.1.6: «simpliciter et pure factum ipsum et rei veritatem secundum formam canonum et sanctorum Patrum instituta investigare curetis».

patrocinatur»³⁶. Da ciò si deduce che la clausola «procedas secundum equitatem» sia più potente della clausola *sola facti veritate inspecta*.

Ancora da Baldo, il giurista astigiano riprende altri argomenti più generici, ossia che il principe ha il dovere di rendere facili le faccende difficili, e pertanto deve «committre causam simpliciter et de plano sola facti veritate inspecta», anche perché «quicquid princeps facit, facit ut Deus» e Dio è la verità stessa; il principe deve quindi decidere le cause *sola facti veritate inspecta*, in deroga all'*ordo iudiciarius*. Viene poi riferita l'opinione di Lodovico Pontano, secondo il quale grazie alla clausola può essere abbreviata, ma non del tutto omessa, la dilazione legale, e inoltre è possibile per il giudice iniziare direttamente dagli *articuli* e pronunciare la sentenza una volta che essi siano stati provati, visto che tale facoltà è data anche dalla clausola meno potente *sine figura iudicii*.

Anche secondo Antonio da Budrio, seguito da Pontano e Tartagni, gli effetti della clausola *sola facti veritate inspecta* sono più intensi di quelli determinati dalla formula *sine figura iudicii*, poiché quest'ultima non può obliterare il giuramento di calunnia come invece fa la prima³⁷; e proprio questa maggiore efficacia della clausola determina *a fortiori* che essa renda possibile «procedi ad condemnationem, quamvis in petitione fuerit producta una causa et illa non fuerit probata sed alia in se legitima», poiché anche con la clausola *sine figura iudicii*, secondo l'autorità del commento di Bartolo alla costituzione *Ad reprimendum*, è possibile procedere alla *condemnatio* seppur in presenza di difetti nel libello; infine, sempre secondo Antonio da Budrio, un effetto comune alle due clausole è ancora quello, generico, di poter procedere «nulla solemnitate observata iuris positivi».

Una posizione diversa viene espressa da Niccolò Tedeschi, il quale, almeno per la clausola *sine figura iudicii*, sostiene invece che essa non rimuove alcuna formalità del diritto civile se non la «garulatio et subtilitas superflua», osservando fra l'altro che la clementina *Dispensiosam* specifica che le formalità del diritto positivo non devono essere osservate nelle cause spirituali, quindi ciò non vale in generale per le altre (quelle non spirituali); anche Francesco Accolti, affinando in parte l'interpretazione del citato capitolo *Dilecti filii* fornita da Niccolò Tedeschi, evidenzia che in esso non viene data libera facoltà di procedere «pure et simpliciter inspecta facti veritate», ma è aggiunta la specificazione «secundum formam canonum», i quali in realtà prescrivono delle formalità giudiziarie: pertanto, non deve intendersi omessa alcuna «solemnitas substantialis», poiché la formula *sola facti veritate inspecta* equivale alla clausola *reiectis subtilitatibus et apicibus*, la quale ultima non oblitera alcuna *solemnitas substantialis*;

³⁶ Per il testo di Baldo sul punto, cfr. Baldi Ubaldi *In VII. VIII. IX. X. et XI. Codicis libros commentaria*, Venetiis 1577, f. 52vb.

³⁷ Cfr. *supra*, nt. 18.

infatti, nelle cause speciali in cui si procede *secundum equitatem et veritatem* viene bensì omesso il giuramento di calunnia, ma esso appunto non fa parte dello *ius substantiale* secondo l'opinione comune. Natta si dichiara tuttavia non pienamente convinto di tale distinzione, poiché rileva che molti elementi *de ordine substantiali* non vengono osservati dal giudice che proceda *sine figura iudicii*, quindi tantomeno devono essere osservati quando si proceda *sola facti veritate inspecta*, «cum ista clausula debeat plus operari quam clausula sine figura iudicii»³⁸.

Nel corso della *repetitio* vengono affrontati anche altri punti relativi alla formula. Una prima questione riguarda il dubbio se essa si applichi alla cognizione ovvero alla definizione della causa: nel secondo caso, infatti, al giudice non verrebbe concesso alcun *arbitrium* sul modo di procedere, a meno che il processo non riguardi proprio la prova del fatto principale che deve essere deciso: come afferma Baldo, infatti, la modalità e la qualità delle prove non riguardano l'ordine del giudizio ma il merito della causa e la fase decisoria³⁹.

La clausola è richiamata infine a proposito della questione se il papa o l'imperatore possano definire la causa *omisso ordine iuris*, cosa che i magistrati inferiori non possono fare, in riferimento all'obbligo di citazione perentoria alla sentenza previsto appunto dall'*ordo iuris*, affermando che questo tipo di citazione non è una *sollemnitas* di diritto naturale, quindi fa parte delle *sollemnitates* del diritto civile a cui il principe può derogare⁴⁰.

3. *Sugli effetti riconosciuti alla clausola dalla dottrina del XVI secolo*

Nel corso del XVI secolo il processo di ampliamento delle facoltà concesse dalla *commissio causae sola facti veritate inspecta* sembra giungere a compimento. Per la stabilizzazione della disciplina connessa alla clausola e ai suoi effetti sulla procedura, in particolare sulla questione della facoltà per il giudice di pronunciarsi al di là di quanto richiesto dalle parti, appare centrale l'intervento 'riassuntivo' di Giasone del Maino, anche a giudicare dalla rilevanza che gli viene attribuita dagli autori successivi, i quali pongono le sue conclusioni a base della definizione della materia.

Nel commento a D. 12.1.22, il giurista affronta i problemi connessi alla regola secondo la quale la sentenza deve essere conforme al libello. La *ratio* di tale regola è chiara: nel libello si richiede qualche cosa e su di essa avviene la *litis contestatio*; se la sentenza viene pronunciata su altro rispetto a quanto contenu-

³⁸ § *Non sic tamen*, col. 25.

³⁹ Ivi, col. 26.

⁴⁰ Gl. *in verbo peremptorie*, § *Et quia*, col. 29.

to nel libello, è evidente che la contestazione non avrà potuto riguardare questo altro elemento, e la sentenza senza *litis contestatio* è nulla. Il principio resta valido anche nel caso in cui il procedimento sia affidato a un *arbitrator*, il quale ugualmente non potrà pronunciarsi «in alio quam sit petitum»⁴¹.

Esistono tuttavia alcune limitazioni a tale regola; tra le altre, viene subito presentato il caso in cui il giudice sia il papa, o l'imperatore, o un sovrano a loro simile: il principe, infatti, non è tenuto a rispettare l'*ordo iudiciarius* e le sue sentenze sono comunque valide. Il primo a sostenere tale posizione è stato Guglielmo Durante nel suo *Speculum iudiciale*⁴², seguito poi da Giovanni d'Andrea, Bartolo, Antonio da Budrio, Guido da Baisio, Alessandro Tartagni: si tratta delle stesse *auctoritates* che Giorgio Natta aveva richiamato sul punto, senza fare un riferimento specifico alla formula *sola facti veritate inspecta*.

Qui però Giasone aggiunge, sulla scorta di un passo di Bartolo⁴³, che il principe deve giudicare *secundum veritatem*, quindi «quando alicui iudici committeretur causa sola facti veritate attendita, quod valeret etiam sententia, licet super alio quam petitum esset fuisset lata»⁴⁴; in tal modo, egli sviluppa e consolida l'allargamento degli effetti della clausola operato da Tartagni nel commento a D. 45.1.126.2, collegando esplicitamente la facoltà di *ire ultra petita* alla presenza della formula⁴⁵ nella *commissio* e inserendola stabilmente nei suoi effetti.

Di qui in avanti, sarà questo commento di Giasone a D. 12.1.22 a divenire l'*auctoritas* di riferimento per la disciplina relativa a tale effetto della clausola.

Rolando dalla Valle, per esempio, costruisce sulle conclusioni di Giasone parte di un lungo e articolato *consilium*, nel quale parecchio spazio è consacrato alla definizione degli effetti della clausola, con un ricchissimo corredo di riferimenti alla dottrina corrente in materia⁴⁶.

⁴¹ Iasonis Mayni *In secundam Digesti veteris partem commentaria*, ed. cit., n. 23, f. 39v.

⁴² Il riferimento è a Guillelmi Durandi *Speculum iuris*, pars secunda, Lugduni 1578, part. I, cap. *De actione seu petitione*, § *Super*, ver. *Sed quid* (erroneamente indicati da Giasone e da altri come § *Superest* ver. *Sed numquid*) = II, 1, § 4, n. 8, f. 8va: in materia di cause beneficiarie, il potere del giudice non si estende oltre il libello; ma se la causa si dibatte *coram papa*, che è al di sopra dello *ius*, egli può conferire il beneficio a una persona idonea, anche diversa dalle parti, oppure può integrare il difetto delle posizioni di queste ultime e far assegnare la prebenda all'una o all'altra, secondo opportunità.

⁴³ Si tratta del già citato commento a D. 4.4.38: cfr. *supra*, nt. 12.

⁴⁴ Iasonis Mayni *In secundam Digesti veteris partem commentaria*, ed. cit., n. 24, f. 39v.

⁴⁵ Non è qui rilevante la variante *attenta* rispetto all'*inspecta* della formula canonizzata, perché immediatamente dopo Giasone rimanda al proprio commento a D. 12.1.9.8 (cfr. *supra*, nt. 25): «faciunt que dixi de hac clausula sola facti veritate inspecta in l. certi conditio, § si nummos».

⁴⁶ *Consiliorum seu mavis responsorum* Rolandi a Valle liber tertius, Venetiis 1570, cons. 7, nn. 30-37, ff. 23vb-24ra.

Egli inizia con l'affermare che l'*exceptio restitutionis pretii non facti*, poiché appartiene al novero delle eccezioni *de apicibus iuris*, non deve essere presa in considerazione quando una causa sia stata *commissa* dall'imperatore «cum facultate procedendi summarie, et sola facti veritate inspecta», in forza della quale clausola si deve giudicare come Dio sulla terra, appoggiandosi alla sola verità: infatti, in questo tipo di procedimento si deve considerare solo il diritto naturale e quello divino, con l'aggiunta dell'*aequitas* canonica, e il giudice può procedere *manu regia*. Possono essere così omesse tutte le formalità del diritto civile, nonché le *iuris subtilitates* e gli *apices*, tenendo conto della sola *bona fides*: perciò, il giudice che riceva tale *missio* può basarsi su elementi probatori anche solo persuasivi e non concludenti; l'efficacia della clausola è tale, afferma il *consiliator* appoggiandosi appunto all'autorità di Giasone, che «si unus agit ex una causa, et probet de alia, obtinere debet, quamvis alias secus»⁴⁷. Nel *consilium* viene infine evidenziato un ulteriore effetto, basato sul commento di Claude de Seyssel a D. 28.6.1⁴⁸: a differenza di quando si procede *simpliciter et de plano*, se viene concessa la facoltà di procedere *sola facti veritate inspecta* non è proibita l'accumulazione di azioni, pertanto non rileva in che modo «iudici constet de intentione actoris»⁴⁹.

A Giasone del Maino e ai suoi commenti a D. 12.1.22 e D. 12.1.9.8 fa rimando inoltre la letteratura processualistica di vocazione pratica: Roberto Maranta, per esempio, usa solo questo passo per argomentare il primo degli effetti aggiuntivi della formula *sola facti veritate inspecta* rispetto a *sine figura iudicii*, ossia che, a differenza di tutti gli altri *verba diminuentia iuris ordinem*, grazie alla sua presenza si può pronunciare la sentenza «super aliis quam petitis»⁵⁰.

Anche la giurisprudenza dei tribunali più autorevoli si fonda sulle conclusioni del giurista lombardo quando si tocca la facoltà di giudicare *super aliud*

⁴⁷ *Ibid.*, n. 37.

⁴⁸ Claudii de Seyssello *In VI Digestorum partes et primam Codicis*, Venetiis 1535: *Lectura in primam Infortiati*, f. 22va.

⁴⁹ *Consiliorum seu mavis responsorum* Rolandi a Valle liber tertius, ed. cit., cons. 7, n. 38, f. 24ra. In modo più sintetico, Rolando si occupa della clausola anche in un altro *consilium* (*Consiliorum sive responsorum* Rolandi a Valle tomus secundus, Venetiis 1579, cons. 53, nn. 11-15, ff. 88rb-90va), nel quale riassume la dottrina corrente sulla materia: la sentenza nell'ambito del procedimento *sola facti veritate inspecta* è valida anche se è resa «super alio quam petitum sit» (n. 11), e «is obtinere debet, qui agit ex una causa, et de alia probat, quamvis alias secus» (n. 12), poiché con tale *missio* si omettono le regole del diritto comune e si intendono oblitrate tutte le *sollemnitates* del diritto civile (n. 13), e inoltre perché il giudice può basarsi sulla sola verità, come farebbe Dio (n. 15).

⁵⁰ Roberti Marantae *Speculum aureum...*, Lugduni 1573, p. 222. Per un'analisi della disciplina delineata qui da Maranta sulla base dei vari *verba diminuentia iuris ordinem*, in particolare per la facoltà di omettere la *litis contestatio*, cfr. C. Natalini, "Bonus index". *Saggi sulla tutela della giustizia tra Medioevo e prima età moderna*, Trento 2016, soprattutto pp. 111-114 e 117-118.

quam sit petitum nell'ambito della procedura *sola facti veritate inspecta*, ponendola peraltro in rapporto con le norme del diritto patrio e le regole specifiche di ciascun organo giurisdizionale particolare.

Fra i numerosi esempi che si possono raccogliere sfogliando le raccolte di *decisiones*, Tommaso Grammatico, ricordando sempre che nel *Regnum* vige il capitolo *Detestantes* emanato da Carlo d'Angiò nel 1320, in base al quale tutte le cause devono essere conosciute tenendo conto della sola verità e sostanza dei fatti, si appoggia a entrambi i passi di Giasone per affermare che «*poterit iudex ille, cui eo modo committitur, condemnare conventum in alio quam sit petitum*»⁵¹; oppure, in una decisione relativa al tentativo di contestazione di una sentenza del Sacro Regio Consiglio che appunto «*data fuit extra petita*», si sofferma con maggiore ricchezza di dettagli sul principio, sottolineando che tale facoltà è certamente prerogativa del principe e quindi anche del suo consiglio, tanto più che, come afferma in generale Giasone nel commento a D. 12.1.22, «*quando iudex potest in causa iudicare sola facti veritate inspecta, potest proferre, seu pronunciare sententiam in alio quam sit petitum, et valet et tenet sententia*»⁵².

Se nella Rota di Lucca si recupera l'opinione di Alessandro Tartagni nel commento a D. 45.1.126, accompagnata da una prescrizione dello statuto locale, per sostenere che nella procedura *sola facti veritate inspecta* il giudice può correttamente pronunciarsi «*super re non contenta in libello, sed in actis probata*»⁵³, a fondamento del principio sono di nuovo posti i due luoghi dell'opera di Giasone, stavolta seguiti anche dalla citazione dei *consilia* di Rolando dalla Valle tangenti la materia, in una decisione della Rota civile di Genova, che afferma peraltro la corrispondenza di tale disciplina alle *regulae* che governano lo *stylus iudicandi* del tribunale⁵⁴.

La canonizzazione delle *opiniones communes* sulla clausola, comprese quelle relative al principio secondo cui grazie a essa il giudice ha la facoltà di *ire ultra petita*, si può infine riscontrare all'inizio del secolo successivo, per esempio in una delle opere orientate alla prassi che godettero di maggior successo e diffusione, le *Practicae conclusiones iuris* di Domenico Toschi⁵⁵.

⁵¹ Thomae Grammatici *Decisiones, quas ex causis potissimum per eum in sacro Regio Neapolitano Consilio relatis relegit...*, Venetiis 1551, dec. 15, f. 19va.

⁵² Ivi, dec. 19 (erroneamente numerata XXIX), ff. 22va-23ra.

⁵³ *Novissimae decisiones Rotae Lucensis*, Barnaba Cornazzano... auctore et collectore, Venetiis 1598, dec. 158, n. 2, f. 122ra.

⁵⁴ *Decisiones Rotae Genuae de mercatura et ad eam pertinentibus*, collectae a Marco Antonio Bello- nio, Venetiis 1606, dec. 109, f. 182v.

⁵⁵ Dominici Tuschi *Practicarum conclusionum iuris in omni foro frequentiorum...*, I-VIII, Francofurti 1621. Diversamente, nella trattazione dedicata alla clausola da un altro autore del primo Seicento, Giulio Cesare Rugginelli, che le consacra un intero capitolo con un

Nell'opera, gli effetti della clausola sono descritti e riassunti all'interno di varie *conclusiones*: la presenza della formula *sola facti veritate inspecta*, che produce effetti più intensi rispetto alla sola clausola *sine figura iudicii*, comporta l'abbreviazione dei termini, naturalmente, e la possibilità di rendere la sentenza una volta provati gli *articuli*; permette di eliminare le formalità e di prendere in considerazione elementi probatori che non sarebbero sufficienti nel giudizio plenario, come le prove verosimili purché persuasive⁵⁶.

Nella *conclusio* 890, in cui vengono presentate le varie combinazioni in cui il termine *veritas* può trovarsi nella *commissio causae*, nonché i differenti modi di procedere in base a tali combinazioni, si afferma che in una causa «*commissa summarie, simpliciter, et de plano, sola facti veritate inspecta, manu regia adinstar principis, sine strepitu, et figura iudicii*» non è necessario che il giudice debba procedere e decidere su quanto sia stato inserito nel libello: la sentenza può essere resa sulla base della prova di qualunque altro fatto emerso nell'esposizione della materia litigiosa, purché da esso risulti che la *res petita* spetti effettivamente all'attore⁵⁷; grazie alla presenza della clausola, infatti, il giudice deve seguire solo il diritto naturale e delle genti, e, non essendo tenuto a rispettare le *sollemnitates iuris* come la *litis contestatio*, il giuramento di calunnia e la *conclusio*, potrà giudicare come Dio.

ricco sommario di ben 173 paragrafi, vengono assunte posizioni divergenti dall'*opinio communis* su quasi tutti gli aspetti della disciplina relativa: cfr. l'ampia analisi di A. Monti, *Iudicare tamquam Deus. I modi della giustizia senatoria nel Ducato di Milano tra Cinque e Settecento*, Milano 2003, pp. 128-146. Anche sul punto specifico della facoltà di pronunciare la sentenza «*ultra contenta in libello et alia causa*», per esempio, Rugginelli ammette che essa sia una prerogativa del principe, ma nega che di essa possa giovare un altro giudice, nonostante la presenza della formula nella *commissio causae*: Iulii Caesaris Ruginelli *Practicarum quaestionum rerumque iudicatarum liber singularis*, Venetiis 1610, f. 18rb-vb, nn. 147-149.

⁵⁶ Rispettivamente, Dominici Tuschi *Practicarum conclusionum*, ed. cit., I, concl. 366, p. 503; IV, concl. 481, p. 447; VII, concl. 888, p. 590.

⁵⁷ Ivi, VII, concl. 890, pp. 591-592; sul punto, cfr. anche concl. 891, p. 592.